



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 21.05.2024

Info/86.24/CLASSIFICAZIONE RIFIURI-GIURISPRUDENZA: obblighi del detentore

**CLASSIFICAZIONE RIFIUTI – GIURISPRUDENZA
ANCORA UNA CONFERMA DELL’OBBLIGO DEL
DETENTORE/PRODUTTORE DI RACCOGLIERE LE INFORMAZIONI
PER I CER A SPECCHIO**

Il detentore del rifiuto (e non soltanto il produttore), quando la composizione del rifiuto potenzialmente pericoloso non sia immediatamente nota, **ha l'onere di raccogliere le informazioni** idonee a consentirgli di acquisire una conoscenza sufficiente di detta composizione e, in tal modo, **di attribuire a tale rifiuto il codice appropriato**.

Così si è recentemente pronunciata la **Corte di Cassazione, Sez. III n. 11390 del 19 marzo 2024** a conferma ulteriore dei concetti principali riportati nella **pronuncia della Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 28 marzo 2019** (in allegato ns invio di InfoAMIS).

Ricordiamo che la Corte UE si era pronunciata sugli obblighi del **detentore del rifiuto**, intendendosi per tale il produttore dei rifiuti sia la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, e aveva stabilito che **il detentore del rifiuto**, che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi che non pericolosi, deve determinare la composizione del rifiuto se non è immediatamente nota e **“ricercare le sostanze pericolose che possono ragionevolmente trivarsi”**.

Richiamando tale pronuncia della Corte di Giustizia UE la Cassazione ricorda che per la giurisprudenza *“va esclusa radicalmente la possibilità di arbitrarie scelte da parte del detentore del rifiuto circa le modalità di qualificazione di rifiuti ed accertamento della pericolosità”*

In allegato il dispositivo della sentenza in oggetto.

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.it www.amisrifiuti.it